

Comune di Esempiopoli

Regolamento

n. 3

1° maggio 2026

Regolamento per la promozione delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche

Disciplina delle modalità di costituzione, adesione e gestione delle comunità energetiche rinnovabili nel territorio comunale, in attuazione del decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199.

VERSIONE DI BOZZA

Documento compilato il 20 maggio 2026.

Le note redazionali sono visibili solo in modalità bozza.

Indice

Indice degli articoli	4
Preambolo	5
I Disposizioni generali	6
1 Finalità e ambito di applicazione	6
2 Definizioni	6
II Costituzione e riconoscimento delle CER	8
3 Requisiti per il riconoscimento comunale	8
4 Procedura di riconoscimento	8
III Incentivi e benefici comunali	9
I Benefici di carattere urbanistico	9
5 Procedura semplificata per gli impianti FER	9
II Benefici di carattere fiscale	9
6 Riduzione dell'imposta municipale	9
IV Revoca del riconoscimento e controlli	10
7 Revoca del riconoscimento	10
8 Obblighi di rendicontazione	10
V Disposizioni finali	11
9 Norma transitoria	11
10 Abrogazioni	11
11 Entrata in vigore	11
Allegato A – Schema di statuto della comunità energetica rinnovabile	12
1 Denominazione e sede	12
2 Oggetto e finalità	12
Allegato B – Modulo di domanda di riconoscimento	13
VI Numerazione automatica — baseline di riferimento	14
12 Primo articolo automatico — baseline	14
13 Secondo articolo automatico — baseline	14
VII Salto in avanti — \articolo[20]{...}	15
20 Articolo con numero manuale in avanti	15
VIII Salto all'indietro — \articolo[5]{...}	16
5 Articolo con numero manuale all'indietro	16

<i>INDICE</i>	3
IX Ripresa del contatore automatico dopo numerazione manuale	17
14 Articolo automatico dopo due numerazioni manuali	17
X Numero manuale con label e verifica riferimenti incrociati	18
42 Articolo con numero manuale e label	18
XI Comma con etichetta manuale e ripresa del contatore	19
15 Articolo con commi misti: automatici e manuali . .	19
XII Disposizioni finali tipizzate con numero manuale	20
99 Norma transitoria	20
100 Abrogazioni	20
101 Entrata in vigore	20
Indice degli allegati	21
Indice delle definizioni	22

Indice degli articoli

Articolo 1	Finalità e ambito di applicazione	6
Articolo 2	Definizioni	6
Articolo 3	Requisiti per il riconoscimento comunale	8
Articolo 4	Procedura di riconoscimento	8
Articolo 5	Procedura semplificata per gli impianti FER	9
Articolo 6	Riduzione dell'imposta municipale	9
Articolo 7	Revoca del riconoscimento	10
Articolo 8	Obblighi di rendicontazione	10
Articolo 9	Norma transitoria	11
Articolo 10	Abrogazioni	11
Articolo 11	Entrata in vigore	11
Articolo 1	Denominazione e sede	12
Articolo 2	Oggetto e finalità	12
Articolo 12	Primo articolo automatico — baseline	14
Articolo 13	Secondo articolo automatico — baseline	14
Articolo 20	Articolo con numero manuale in avanti	15
Articolo 5	Articolo con numero manuale all'indietro	16
Articolo 14	Articolo automatico dopo due numerazioni manuali	17
Articolo 42	Articolo con numero manuale e label	18
Articolo 15	Articolo con commi misti: automatici e manuali	19
Articolo 99	Norma transitoria	20
Articolo 100	Abrogazioni	20
Articolo 101	Entrata in vigore	20

Preambolo

Visto il decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 10 marzo 2026, con la quale si è approvato il Piano d'azione per l'energia sostenibile;

Ritenuto necessario disciplinare a livello locale la costituzione e il funzionamento delle comunità energetiche rinnovabili;

Il Consiglio comunale adotta il seguente regolamento.

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, l'adesione e la gestione delle comunità energetiche rinnovabili (di seguito: CER) nel territorio del Comune di Esemopioli, in attuazione del decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle CER costituite nella forma di ente del terzo settore, di cooperativa, di associazione o di altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro prevalente, la cui area di riferimento ricada, anche parzialmente, nel territorio comunale.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) i gruppi di autoconsumo collettivo di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199;
 - b) le comunità energetiche disciplinate da normativa regionale speciale incompatibile con le presenti disposizioni.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **Comunità energetica rinnovabile:** Il soggetto giuridico autonomo, costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199, basato sulla partecipazione aperta e volontaria, che produce, consuma, condivide e vende energia elettrica da fonti rinnovabili.
 - b) **Impianto di produzione:** L'insieme di macchine, apparecchi, dispositivi e strutture destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, allacciati alla rete di distribuzione in bassa o media tensione nella medesima zona di mercato.
 - c) **Membro produttore:** Il soggetto partecipante alla CER che detiene, a qualsiasi titolo, uno o più *Impianto di produzione* conferiti nella comunità.
 - d) **Membro consumatore:** Il soggetto partecipante alla CER che preleva energia dalla rete senza disporre di un proprio *Impianto di produzione*.
 - e) **Energia condivisa:** La quantità di energia elettrica, espressa in chilowattora, prodotta e contemporaneamente consumata dai membri della CER nell'arco della medesima ora, calcolata ai sensi della vigente normativa tecnica del Gestore dei Servizi Energetici.

- f) **Sportello CER:** Lo sportello unico istituito dal Comune per l'assistenza ai soggetti interessati alla costituzione o all'adesione a una comunità energetica rinnovabile.

Nota redazionale 1. Verificare la coerenza delle definizioni con le linee guida del GSE pubblicate nel febbraio 2024 e con gli aggiornamenti normativi eventualmente intervenuti prima dell'adozione definitiva.

Nota redazionale 2. TEST cleveref — riferimenti automatici.

I valori tra parentesi sono i risultati attesi; quelli a sinistra del trattino sono prodotti da cleveref.

- articolo 1 → *atteso:* articolo 1
- Articolo 1 → *atteso:* Articolo 1
- comma 1 → *atteso:* comma 1
- definizione a → *atteso:* definizione a
- allegato A → *atteso:* allegato A
- articoli 1 and 3 → *atteso:* articoli 1 e 3
- articoli 1 to 2 → *atteso:* articoli 1–2

Titolo II

Costituzione e riconoscimento delle CER

Articolo 3

Requisiti per il riconoscimento comunale

1. Il Comune riconosce, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente regolamento, le CER che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) siano formalmente costituite e registrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - b) abbiano sede legale o operativa nel territorio comunale;
 - c) abbiano adottato uno statuto conforme allo schema di cui al allegato A;
 - d) abbiano presentato la documentazione di cui al articolo 4.
2. Il riconoscimento è subordinato alla verifica, da parte dello *Sportello CER*, della disponibilità di almeno un *Impianto di produzione* allacciato alla rete nella zona di mercato di riferimento.

Articolo 4

Procedura di riconoscimento

1. La CER richiedente presenta allo *Sportello CER* apposita domanda, redatta su modello predisposto dall'ufficio, corredata dalla seguente documentazione:
 - 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 2) elenco dei membri fondatori con indicazione della qualifica di *Membro produttore* o *Membro consumatore*;
 - 3) documentazione tecnica relativa agli impianti di produzione conferiti, con indicazione della potenza nominale installata;
 - 4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause ostative al riconoscimento.
2. Lo sportello conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della domanda completa. In caso di documentazione incompleta, il responsabile del procedimento richiede, entro dieci giorni, le integrazioni necessarie; il termine si sospende fino alla ricezione delle stesse.
- bis. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuto un provvedimento espresso, la domanda si intende accolta ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[Nota redazionale: verificare compatibilità con le procedure SUAP]

Titolo III

Incentivi e benefici comunali

Capo I

Benefici di carattere urbanistico

Articolo 5

Procedura semplificata per gli impianti FER

1. Gli impianti fotovoltaici e le relative opere di connessione, destinati ad alimentare una CER riconosciuta ai sensi del articolo 3, beneficiano della procedura di comunicazione semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a prescindere dalla potenza nominale installata, entro i limiti consentiti dalla normativa nazionale.
2. Il responsabile del procedimento comunica l'esito della verifica entro quindici giorni dalla presentazione della comunicazione.

Capo II

Benefici di carattere fiscale

Articolo 6

Riduzione dell'imposta municipale

1. Gli immobili sui quali sono installati impianti di produzione conferiti a una CER riconosciuta beneficiano di una riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura stabilita annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle aliquote, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
2. La riduzione di cui al comma 1 cessa automaticamente in caso di revoca del riconoscimento ai sensi del articolo 7.

Titolo IV

Revoca del riconoscimento e controlli

Articolo 7

Revoca del riconoscimento

1. Il Comune revoca il riconoscimento qualora la CER:
 - a) perda uno o più requisiti di cui al articolo 3;
 - b) non trasmetta la relazione annuale di cui al articolo 8 entro i termini stabiliti;
 - c) violi in modo grave o reiterato le disposizioni del presente regolamento.
2. Prima della revoca, il responsabile del procedimento comunica alla CER i motivi ostativi, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di memorie e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 8

Obblighi di rendicontazione

1. Le CER riconosciute trasmettono annualmente allo *Sportello CER*, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione contenente:
 - a) i dati di produzione, consumo e *Energia condivisa* dell'anno precedente, estratti dal sistema di misura del Gestore della Rete di Distribuzione;
 - b) l'elenco aggiornato dei membri, con separata indicazione dei *Membro produttore* e dei *Membro consumatore*;
 - c) la quota dei benefici economici derivanti dall'incentivo sull'*Energia condivisa* destinata a utenze in condizioni di disagio economico.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 9

Norma transitoria

1. I soggetti già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, come comunità energetiche rinnovabili nel territorio comunale, sono tenuti a presentare domanda di riconoscimento ai sensi del articolo 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore. Nelle more del procedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Articolo 10

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il presente regolamento. In particolare, è abrogato l'articolo 12 del regolamento per la disciplina degli impianti tecnologici approvato con delibera consiliare n. 18/2019.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Esem-piopoli ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Allegato A

Schema di statuto della comunità energetica rinnovabile

Il presente schema costituisce un modello orientativo. Le CER richiedenti possono adattarlo alle proprie specificità organizzative nel rispetto dei requisiti inderogabili stabiliti dal articolo 3.

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita la comunità energetica rinnovabile denominata «*CER [nome]*», con sede legale in Esempiopoli (XX), via _____, n. _____.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. La comunità ha per oggetto la produzione, il consumo, la condivisione e la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, senza scopo di lucro prevalente, nel rispetto della normativa vigente.

Allegato B

Modulo di domanda di riconoscimento

**Al Comune di Esempiopoli
Sportello CER**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante della
CER _____, con sede in _____,

CHIEDE

il riconoscimento della comunità energetica rinnovabile ai sensi del articolo 3 del Regolamento comunale per la promozione delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche, allegando la documentazione di cui al articolo 4.

Esempiopoli, lì _____

Firma del legale rappresentante: _____

Nota redazionale 3. CHECKLIST VERIFICA FUNZIONALITÀ v1.1

1 — Opzione font. Il documento corrente usa sansserif (Latin Modern Sans). Ricompilare con l'opzione serif e verificare che: (a) il font del testo cambi in Latin Modern Roman; (b) la giustificazione e la sillabazione rimangano attive; (c) non compaiano overfull box sistematici.

2 — Alias \maketitle. Il frontespizio è stato generato con \maketitle. Verificare che sia identico a quello prodotto da \frontespizioatto sostituendo il comando e ricompilando.

3 — Supporto cleveref. Nel blocco *TEST cleveref* in apertura del Titolo II e negli altri punti marcati %% TEST cleveref verificare che: (a) \cref produca la forma minuscola corretta (*articolo, comma, definizione, allegato*); (b) \Cref produca la forma maiuscola a inizio frase; (c) i rimandi multipli (\cref{art:finalita,art:requisiti}) e gli intervalli (\crefrange) siano formattati automaticamente.

4 — Opzioni margini e fronte/retro. Ricompilare con ciascuna delle seguenti varianti dichiarate in testa al file e verificare visivamente il PDF:

- duplex: le pagine pari e dispari devono avere margini asimmetrici (inner > outer); il primo capitolo deve iniziare su pagina dispari.
- left=40mm,right=25mm: la colonna di testo deve spostarsi verso destra rispetto al default.
- top=30mm,bottom=30mm: il bianco superiore e inferiore deve aumentare rispetto al default di 25mm.

Titolo VI

Numerazione automatica — baseline di riferimento

Articolo 12

Primo articolo automatico — baseline

1. Articolo con numerazione automatica. Il numero effettivo è determinato dal contatore `subsubsection` al momento della compilazione. Verificare nell'indice degli articoli.

Articolo 13

Secondo articolo automatico — baseline

1. Deve avere il numero immediatamente successivo al precedente. Sia b tale numero: il primo articolo automatico dopo le interruzioni manuali deve avere numero $b + 1$.

Nota redazionale 4. TEST baseline.

Verificare che art. 12 e art. 13 abbiano numeri consecutivi nell'indice degli articoli e nel testo.

Titolo VII

Salto in avanti — `\articolo[20]{...}`

Articolo 20

Articolo con numero manuale in avanti

1. Il numero di questo articolo è stato forzato a 20 con `\articolo[20]{...}[art:manuale20]`. Il contatore interno **non** viene modificato: l'articolo automatico successivo riprenderà da $b + 1$, non da 21.

Nota redazionale 5. TEST salto in avanti.

Verificare che:

- il titolo mostri «Articolo 20»;
- art. 20 → *atteso*: art. 20;
- articolo 20 → *atteso*: articolo 20;
- l'indice degli articoli riporti «Articolo 20».

Titolo VIII

Salto all'indietro — `\articolo[5]{...}`

Articolo 5

Articolo con numero manuale all'indietro

1. Il numero di questo articolo è stato forzato a 5 anche se il contatore interno ha già superato tale valore. Questo caso verifica l'assenza di vincoli di monotonia nella numerazione manuale.

Nota redazionale 6. TEST salto all'indietro.

Verificare che:

- il titolo mostri «Articolo 5» anche se il contatore è più alto;
- art. 5 → *atteso*: art. 5;
- non vengano prodotti errori o warning di LaTeX.

Titolo IX

Ripresa del contatore automatico dopo numerazione manuale

Articolo 14

Articolo automatico dopo due numerazioni manuali

1. Questo articolo usa la numerazione automatica dopo art. 20 (numero manuale 20) e art. 5 (numero manuale 5). Il suo numero deve essere $b + 1$, dove b è il numero di art. 13. Se il numero fosse 21 o 6, significa che \AN@emit ha modificato il contatore invece di isolarlo nel gruppo.

Nota redazionale 7. TEST ripresa contatore.

Sia b = numero di art. 13. Verificare che art. 14 = $b + 1$.

Titolo X

Numero manuale con label e verifica riferimenti incrociati

Articolo 42

Articolo con numero manuale e label

1. Articolo con numero forzato a 42 e label `art:manuale42`. Tutti i comandi di riferimento devono restituire 42.
2. Secondo comma dell'articolo 42.

Nota redazionale 8. TEST riferimenti su articolo con numero manuale.

- `art. 42` → *atteso*: `art. 42`
- `articolo 42` → *atteso*: `articolo 42`
- `articolo 42` → *atteso*: `articolo 42`
- `Articolo 42` → *atteso*: `Articolo 42`
- `art. 42, comma 1` → *atteso*: `art. 42, comma 1`
- `art. 42, comma 2` → *atteso*: `art. 42, comma 2`

Titolo XI

Comma con etichetta manuale e ripresa del contatore

Articolo 15

Articolo con commi misti: automatici e manuali

1. Primo comma automatico — etichetta attesa: 1.
2. Secondo comma automatico — etichetta attesa: 2.
- bis. Comma con etichetta manuale «bis». Il contatore paragraph **non** viene modificato grazie al `\begingroup`.
3. Terzo comma automatico — etichetta attesa: 3, non 4. Il «bis» non ha spostato il contatore.
- ter. Altro comma con etichetta manuale «ter».
4. Quarto comma automatico — etichetta attesa: 4.

Nota redazionale 9. TEST comma manuale e ripresa automatica.

Sequenza attesa per art. 15: 1 → 2 → bis → 3 → ter → 4.

Se la sequenza automatica fosse 1, 2, 3, 4, 5 (saltando le etichette manuali come se non esistessero) o si interrompesse, il `\begingroup` non isola correttamente il contatore.

Titolo XII

Disposizioni finali tipizzate con numero manuale

Articolo 99

Norma transitoria

1. Norma transitoria con numero manuale 99. Il titolo deve mostrare «Articolo 99» e l'indice deve riportare «Articolo 99 — Norma transitoria».

Articolo 100

Abrogazioni

1. Abrogazioni con numero manuale 100. Il titolo deve mostrare «Articolo 100» e l'indice deve riportare «Articolo 100 — Abrogazioni».

Articolo 101

Entrata in vigore

1. Entrata in vigore con numero manuale 101. Il titolo deve mostrare «Articolo 101» e l'indice deve riportare «Articolo 101 — Entrata in vigore».

Nota redazionale 10. TEST disposizioni finali tipizzate con [N].

Verificare che ciascuno dei tre articoli mostri il numero manuale nel titolo e nell'indice degli articoli, e che il contatore automatico non sia stato alterato (un eventuale \articolo successivo senza argomento opzionale deve seguire la sequenza pre-interruzione).

Indice degli allegati

Allegato A	Schema di statuto della comunità energetica rinnovabile	12
Allegato B	Modulo di domanda di riconoscimento	13

Indice delle definizioni

Comunità energetica rinnovabile	6
Impianto di produzione	6
Membro produttore	6
Membro consumatore	6
Energia condivisa	6
Sportello CER	7